

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta per la modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale - Alleggerire il legislativo comunale conferendo la decisione relativa alla concessione dell'attinenza comunale al Municipio, sentito il preavviso di una Commissione interpartitica

del 22 giugno 2020

1. Premessa

Nelle Città ticinesi la concessione dell'attinenza comunale comporta un enorme lavoro per la commissione delle petizioni e per il Consiglio comunale. Ogni anno ad esempio a Lugano vi sono circa 200 messaggi municipali, che comportano la tenuta di 40 sedute per la commissione delle petizioni, la quale deve convocare ad uno ad uno i richiedenti. I tempi di evasione di questi messaggi municipali da parte del legislativo luganese arrivano fino a due anni, quando il Dipartimento delle istituzioni indica che i messaggi dovrebbero essere evasi entro 6 mesi. Per una questione di credibilità delle istituzioni comunali occorre migliorare il processo decisionale sulle naturalizzazioni, senza intaccare la partecipazione democratica della comunità locale di accoglienza dei richiedenti.

2. Proposta

Con la presente iniziativa si propone sostanzialmente di trasferire la competenza dalla commissione delle petizioni del legislativo comunale ad una commissione interpartitica di nomina municipale: la commissione di preavviso municipale dovrà vedere rappresentati proporzionalmente i gruppi presenti nel legislativo, in modo da garantire la medesima rappresentatività democratica della comunità locale d'accoglienza. Questo modello esiste in Comuni del Canton Vaud sulla base dell'art. 30 della LOI 141.11 sur le droit de cité vaudois (LDCV) du 19 décembre 2017 e dell'art. 19 del RÈGLEMENT 141.11.1 d'application de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (RLDCV) du 21 mars 2018.

La proposta alleggerisce il lavoro della commissione delle petizioni e mantiene la presenza di rappresentanti dei partiti politici nel processo decisionale relativo alla concessione dell'attinenza comunale, sia per i richiedenti confederati, sia per i richiedenti stranieri. In tal modo si continua a demandare la valutazione dell'integrazione dei richiedenti a rappresentanti qualificati della comunità locale d'accoglienza, elemento fondamentale evidenziato nel messaggio governativo 6720 (punto II, pagina 5) del 22.9.2009, che ha portato il Consiglio di Stato a proporre di respingere l'iniziativa parlamentare elaborata 302 di Manuele Bertoli del 22 giugno 2009, seguito dalla maggioranza della Commissione della legislazione (rapporto 1 del 21 novembre 2012, punto IV.6, che al punto IV.2 ha evidenziato pure il rischio di burocratizzazione del processo decisionale) e dalla maggioranza del Gran Consiglio.

La presente iniziativa alleggerisce anche il legislativo comunale da un compito quasi sempre formale, che richiede consistenti tempi di votazione su messaggi anonimizzati. Si sottolinea infatti come da alcuni anni le discussioni e le votazioni nel legislativo sulla concessione dell'attinenza comunale devono avvenire nel rispetto assoluto della sfera privata e della protezione dei dati dei richiedenti, oltre che della legge superiore, che fornisce i motivi precisi per l'accoglimento e il rifiuto della domanda di attinenza comunale.

Per motivi di protezione della sfera personale i nomi dei richiedenti non vengono menzionati nel legislativo comunale in occasione delle votazioni sui messaggi per l'attinenza comunale e il dibattito nel legislativo è praticamente nullo (il dibattito sui pochi casi controversi relativi alla valutazione sull'integrazione del richiedente avviene esclusivamente nella commissione delle petizioni, che è tenuta al segreto d'ufficio: i consiglieri comunali non membri della commissione delle petizioni per accedere ai documenti che riportano questi dibattiti devono consultarli presso la cancelleria). La situazione odierna nei legislativi ticinesi è totalmente diversa rispetto alla situazione presente ancora nel 2009-2012, quando si invitavano ancora i richiedenti l'attinenza comunale a partecipare come spettatori alle sedute del legislativo in occasione del voto sulla loro richiesta di attinenza comunale, ciò che costituiva un atto simbolico importante per vari richiedenti.

3. Testo della modifica di legge

Modifiche della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 8 novembre 1994:

Art. 2a - Commissione di preavviso (nuovo)

Il Municipio nomina una Commissione per il preavviso relativo alle domande di concessione dell'attinenza comunale, composta proporzionalmente da rappresentanti dei gruppi presenti in Consiglio comunale. Nei Comuni privi di Consiglio comunale il Municipio nomina una Commissione composta proporzionalmente da rappresentanti dei partiti presenti in Municipio. Il regolamento fissa i dettagli.

Art. 10 cpv. 1 (modifica) - Concessione dell'attinenza comunale (ai confederati)

¹Conclusi gli accertamenti e sentito il preavviso della Commissione, il Municipio decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale.

Art. 17 cpv. 1 (modifica) - Concessione dell'attinenza comunale (agli stranieri)

¹Conclusi gli accertamenti e sentito il preavviso della Commissione, il Municipio decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale.

Art. 41a cpv. 1 (modifica) - Rimedi giuridici

¹Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Raoul Ghisletta